SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 gennaio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero dello sviluppo economico

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle comunicazioni

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 22

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 322/2007, n. 323/2007, n. 324/2007, n. 326/2007, n. 327/2007, n. 329/2007, n. 330/2007, n. 331/2007, n. 333/2007, n. 335/2007 e n. 337/2007.

08A00342

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 23

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Provvedimenti concernenti alcuni medicinali per uso umano.

Da 08A00433 a 08A00464

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2008.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la provincia di Teramo nei giorni 6 e 7 ottobre 2007. (Ordinanza n. 3643).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 40;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle province di Teramo e di Ascoli Piceno a seguito degli eventi meteorologici dei giorni 6 e 7 ottobre 2007;

Considerato che nei giorni 6 e 7 ottobre 2007 la provincia di Teramo è stata colpita da eccezionali eventi meteorologici che hanno determinato interruzioni della viabilità stradale e danneggiamenti alle infrastrutture;

Considerato che i predetti eventi hanno causato nei territori delle suddetta provincia l'innesco di fenomeni franosi, con conseguente inondazione di alcune porzioni di centri abitati;

Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Vista la nota del 16 novembre 2007 con la quale la regione Abruzzo ha indicato gli interventi necessari per il superamento dell'emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Abruzzo;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il direttore regionale ai lavori pubblici e alla protezione civile è nominato commissario delegato per gli eventi meteorologici in rassegna e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra, nei comuni individuati nella nota del 16 novembre 2007 citata in premessa.

2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il predetto commissario delegato si avvale dell'opera di due o più soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare determinati settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni, nonché della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Il commissario delegato in particolare provvede:

a) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;

b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria della viabilità, degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza dei luoghi, nonché alla realizzazione di adeguati interventi, anche non infrastrutturali, di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici in attuazione del piano generale delle acque;

c) all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo ove ubicare i fanghi, i detriti ed i materiali rivenienti dalla situazione emergenziale in atto, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4, definendo d'intesa con gli enti ordinariamente competenti le modalità per il definitivo smaltimento;

d) alla pianificazione di azioni ed interventi di mitigazione del rischio conseguente all'inadeguatezza dei sistemi preposti all'allontanamento e allo scolo delle acque superficiali in eccesso, al fine della riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali.

4. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare per le finalità di cui alla presente ordinanza da trasferire al commissario delegato.

5. Il commissario delegato provvede, altresì, al rimborso delle spese sostenute dai comuni, nonché da altri enti ed amministrazioni impegnate nelle fasi della prima emergenza.

6. Il commissario delegato ed il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvedono ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici, il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 4.

2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della metà. Il medesimo commissario delegato, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3.

1. Il commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di € 30.000,00, a favore dei titolari di attività industriali, commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche ed ittico-produttive, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonché a favore di società sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per le attività avviate nel corso dell'anno 2007, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata.

2. Al fine di favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, artigianali, commerciali e professionali, il commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo di cui al comma 1, nella misura massima di € 1000,00 mensili, anche a favore dei titolari delle attività sopra richiamate i cui immobili siano stati distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati.

3. Per le medesime finalità il commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo in misura non superiore al 30% di quello previsto dal comma 1 sulla base delle spese documentate sostenute per l'acquisto o il ripristino di beni mobili di carattere indispensabile danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, al netto degli eventuali indennizzi riconosciuti da polizze assicurative.

4. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Le domande per accedere al contributo di cui ai commi 1, 2 e 3 dovranno essere presentate al Commissario delegato, sulla base di procedure successivamente individuate dal medesimo.

6. I contributi di cui al presente articolo costituiscono comunque anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 33, 37, 42, 63, 68, 69, comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 153, 241;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16, 17 e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-*bis*;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197 e 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253, 255, comma 1;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 24, 35 e 36;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 5.

Per gli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale di una struttura composta da sette unità di personale, appartenenti alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnate in attività connesse con l'emergenza, per le quali è autorizzata, fino al 31 ottobre 2008, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite. Qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, è attribuito un compenso mensile non superiore al 20% dell'indennità di posizione in godimento.

Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla necessità di fronteggiare l'evento calamitoso il Commissario delegato è autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato di durata limitata al 31 ottobre 2008, nel limite complessivo di cinque unità, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4.

Il Commissario delegato nomina, inoltre, al fine di essere supportato nella valutazione degli interventi necessari per il superamento della situazione emergenziale in rassegna, un Comitato tecnico di valutazione e di coordinamento, composto da cinque membri di cui uno con funzioni di Presidente designato dallo stesso Commissario, uno designato dal Dipartimento della protezione civile, uno dal Presidente della regione Abruzzo, uno dal Presidente della provincia di Teramo ed uno dall'Unione dei comuni della Val Vibrata.

Gli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 del presente articolo sono posti a carico dell'art. 6.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 2005, n. 3534, di ulteriori ed eventuali risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali, nonché di ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalità di cui al presente provvedimento.

2. Il Commissario delegato può, altresì, utilizzare le risorse finanziarie disponibili sul «Fondo regionale di protezione civile» di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in deroga a quanto in esso stabilito.

3. Per l'utilizzo delle risorse occorrenti per il superamento dell'emergenza in rassegna è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato.

Art. 7.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2008

Il Presidente: PRODI

08A00469

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 gennaio 2008.

Riconoscimento, al sig. Lungu George Nicu, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Lungu George Nicu, nato l'8 aprile 1977 a Galati (Romania), cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer diplomat - profilul stinta materialelor, specializarea prelucrari plastice si tratamente termice» conseguito presso la «Universitatea Dunarea de Jos» di Galati nel giugno 2005, come attestato dal «Ministerul Educatiei si Cercetarii», ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 7 dicembre 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come sopra modificato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Lungu George Nicu, nato l'8 aprile 1977 a Galati (Romania), cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi ventiquattro; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) energetica e macchine a fluido, 2) impianti industriali, 3) impianti termo-tecnici e idraulici.

Roma, 9 gennaio 2008

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando, la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

08A00287

DECRETO 9 gennaio 2008.

Riconoscimento, al sig. Tugulan Florin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Tugulan Florin, nato il 15 giugno 1968 a Caracal (Romania), cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer - profilul mecanic, specializarea Tehnologia Constructiiclor de Masini» conseguito presso la «Universitatea Din Craiova» nel giugno 1993, come attestato dal «Ministerul Invatamintului», ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come sopra modificato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Tugulan Florin, nato il 15 giugno 1968 a Caracal (Romania), cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi dodici; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) energetica e macchine a fluido, 2) impianti meccanici, 3) organizzazione della produzione industriale - diritto del lavoro.

Roma, 9 gennaio 2008

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente a mezzn presidente dell'ordine provinciale.

08A0288

DECRETO 9 gennaio 2008.

Riconoscimento, al sig. Buda Mihai, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visiti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 200 1, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Buda Mihai, nato il 1° agosto 1962 a Cimpeni (Romania), cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer - profilul mine, specializarea mine» conseguito presso la «Institutul de Mine Petrosani» nel giugno 1987 - come attestato dal «Ministerul Educatiei si Invatamintului» - ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato altresì che ha documentato il possesso di esperienza professionale pluriennale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 13 settembre 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso con nota scritta;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come sopra modificato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Buda Mihai, nato il 1° agosto 1962 a Cimpeni (Romania), cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione, in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi dodici; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) architettura tecnica, 2) urbanistica.

Roma, 9 gennaio 2008

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando a copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

08A00289

DECRETO 10 gennaio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Vrettopoulou Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia allUnione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Vrettopoulou Maria, nata il 26 luglio 1980 ad Atene, cittadina greca diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopraindicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo greco di «psicologo», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia dell'attività di «psicologa»;

Considerato che la richiedente è in possesso della Laurea conseguita presso l'«Università degli studi greca "Pantion" di scienze sociali e politiche - Dipartimento di psicologia» in data 5 novembre 2002 e dei titoli francesi «Licence dans le domaine Homme, Societes, Technologies» negli anni 2004/2005, «Master dans le domaine Homme, Societes, Technologies» negli anni 2005/2006, conseguiti presso l'«Universitè de Grenoble 2»;

Considerato che l'istante è in possesso dell'abilitazione per l'esercizio della professione di Psicologa» rilasciato dalla Prefettura di Atene- Divisione sanità ed igiene pubblica» in data 21 luglio 2003:

Preso atto che della documentazione relativa ad esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 7 dicembre 2007;

Preso atto del conforme parere in atti del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Considerato che la richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» - sez. A - e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Vrettopoulou Maria nata il 26 luglio 1980 ad Atene, cittadina greca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'Albo degli psicologi, sez. A, in Italia.

Roma, 10 gennaio 2008

Il direttore generale: PAPA

08A00330

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 dicembre 2007.

Rinnovo della Commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni, settore dell'edilizia ed affini, presso l'INPS di Macerata.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER LE MARCHE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali ed artigiane dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali per la cassa integrazione guadagni ai direttori delle Direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa Direzione n. 13 del 21 novembre 1975 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale della C.I.G. per il settore dell'edilizia ed affini, relativa alla provincia di Macerata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, art. 4 che ha sancito una riduzione del numero dei componenti degli organico collegiali elencati nella tabella *C* allegata al decreto stesso, che comprende anche la Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dell'edilizia ed affini cui alla citata legge del 6 agosto 1975, n. 427;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, prot. n. 1/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, con la quale si esprime circa la composizione della suddetta Commissione in relazione alla riduzione del numero dei componenti disposta dall'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro - Divisione III, n. 14/1995 prot. n. 12035/95 PG dell'11 gennaio 1995, con la quale vengono impartite direttive per la verifica dell'effettiva rappresentatività delle associazioni e per la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazione sindacali;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, n. 39/1992, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 che ritiene possa trovare applicazione l'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 anche alla Commissione in argomento per quanto concerne la durata in carica di quattro anni dei componenti;

Considerata la necessità di provvedere al rinnovo del predetto organo collegiale;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei criteri di cui alla circolare n. 14/1995 suddetta sono state individuate come maggiormente rappresentative sui piano nazionale ed al contempo a livello territoriale:

a) per i lavoratori:

Camera del lavoro territoriale di Macerata (C.G.I.L.);

Unione sindacale territoriale di Macerata (C.I.S.L.);

Unione italiana lavoratori di Macerata (U.I.L.);

b) per i datori di lavoro:

Associazione degli industriali della provincia di Macerata (CONFINDUSTRIA);

Confartigianato (C.G.I.A.);

Rilevato che alle suddette associazioni sindacali è stata richiesta la designazione dei rappresentanti effettivi e di quelli supplenti, stante, secondo le suddette valutazioni comparative, la minore rappresentatività sul piano nazionale e locale di altre organizzazioni sindacali;

Viste le designazioni effettuate dalle associazioni sindacali interessate:

Decreta:

Art. 1.

È rinnovata, presso la sede provinciale di Macerata dell'INPS, la Commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni, settore dell'edilizia ed affini, composta come segue:

direttore dell'I.N.P.S. - sede provinciale, presidente;

dott.ssa Casaroli Augusta, membro supplente.

Rappresentanti della Direzione provinciale del lavoro:

dott. Formentini Luigi, membro effettivo;

dott. Gentili Raniero, membro supplente.

Rappresentanti dei lavoratori:

sig. Campanari Sergio, membro effettivo;

sig. Taddei Daniel, membro effettivo;

sig. Ballini David, membro supplente.

Rappresentanti dei datori di lavoro:

sig. Urbani Ubaldo, membro effettivo;

sig.ra Cristallini Elisabetta, membro supplente;

sig.ra Marincioni Cinzia, membro effettivo;

sig. Mangoni Marco, membro supplente.

Art. 2.

La Commissione provinciale della CIG dell'edilizia ed affini, di cui al precedente art. 1, durerà in carica quattro anni.

Ancona, 13 dicembre 2007

Il direttore regionale: RICCI

08A00339

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 novembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Soc. Coop. Valle dell'Esaro a r.l.», in San Lorenzo del Vallo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1993 con il quale il dott. Aldo Gualtieri è stato nominato commissario liquidatore della Soc. Coop. Valle dell'Esaro a r.l., con sede in San Lorenzo del Vallo (Cosenza), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 21 febbraio 1983;

Vista la nota pervenuta in data 18 agosto 2006 con la quale il dott. Ferdinando Gualtieri ha comunicato il decesso del dott. Aldo Gualtieri;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Pierluigi Altomare, nato a Cosenza il 24 aprile 1968, residente in Cosenza, via Isnardi, n. 21, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Aldo Gualtieri, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 novembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00340

DECRETO 14 dicembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.O.F. Dusmet - Soc. coop. a r.l.», in Milano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2001 con il quale la società cooperativa C.O.F. Dusmet - Soc. coop. a r.l., con sede in Milano è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Franco Colombo ne era stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 23 ottobre 2007 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Franco Alfredo Nicoletti, nato a Milano il 21 gennaio 1963, domiciliato in Milano, via Petitti n. 11, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Franco Colombo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00546

DECRETO 14 dicembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di solidarietà e lavoro «Giovanni Marcora», in Carate Brianza.

IL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante e competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1993 con il quale la società cooperativa di solidarietà e lavoro Giovanni Marcora, con sede in Carate Brianza (Milano) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Franco Colombo ne era stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 23 ottobre 2007 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Franco Alfredo Nicoletti, nato a Milano il 21 gennaio 1963, domiciliato in Milano, via Petitti n. 11, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Franco Colombo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A00567

DECRETO 27 dicembre 2007.

Attribuzione delle funzioni al commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ENTI COOPERATIVI

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, come modificata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1991 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Catanzaro è stato posto in liquidazione coatta amministrativa.

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. GAB 268 del 4 giugno 2007 con il quale il dott. Bruno Guarnieri è stato nominato commissario unico ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la sentenza n. 25/07 del 21 dicembre 2007 con la quale il Tribunale di Catanzaro, ai sensi dell'art. 215 L.F., ha dichiarato la risoluzione del concordato ex art. 214 L.F. omologato con sentenza n. 27/2005 del 27 dicembre 2005 nei confronti del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro;

Considerato, a tutti gli effetti, risolto il concordato stesso con il conseguente ritorno del Consorzio allo stato della procedura di liquidazione coatta amministrativa e con la riassunzione, da parte degli organi della procedura, di tutte le funzioni e i poteri previsti dagli articoli 194 e ss. L.F.;

Decreta:

al dott. Bruno Guarnieri, commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro, nominato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. GAB 268 del 4 giugno 2007, ai sensi dell'art. l, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, vengono attribuite *in toto* le funzioni di Commissario liquidatore, fin qui limitate a quelle di «controllo» dell'esecuzione del concordato, senza peraltro bisogno di un nuovo atto di nomina.

Roma, 27 dicembre 2007

Il direttore generale: CINTI

08A00341

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 gennaio 2008.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Mela Val di Non», registrata con regolamento (CE) n. 1665/03 della Commissione del 22 settembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il Regolamento (CE) n. 1665/2003 della Commissione del 22 settembre 2003, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Mela Val di Non»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela della D.O.P. «Mela Val di Non», con sede in Cles (Trento), via Trento n. 200/9, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta «Mela Val di Non»;

Vista la nota protocollo n. 23745 del 7 dicembre 2007, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato articolo 9 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 13 dicembre 2007, con la quale il Consorzio di tutela della D.O.P. «Mela Val di Non», richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato Italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Mela Val di Non», ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Mela Val di Non» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela della D.O.P. «Mela Val di Non», sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Mela Val di Non», secondo le modifiche richieste dalla stessa, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Mela Val di Non» che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela della D.O.P. «Mela Val di Non» e trasmesso con nota n. 23745 del 7 dicembre 2007 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Mela Val di Non», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A00476

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 16 novembre 2007.

Proroga del commissariamento dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST).

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visti gli articoli 32-*bis*, 32-*ter*, 32-*quater* e 32-*quinquies* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni («Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»), concernenti le funzioni e l'organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 11 e 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, recante «Approvazione delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, recante «Riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto Postelegrafonici»;

Visto il decreto interministeriale del Ministro delle comunicazioni, del Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica del 12 giugno 1995, n. 329, recante «Regolamento riguardante l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto Postelegrafonici»;

Visto il decreto interministeriale del Ministro delle comunicazioni, del Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica del 18 dicembre 1997, n. 523, recante «Modificazioni al regolamento di organizzazione dell'Istituto Postelegrafonici»;

Visto il decreto interministeriale del Ministro delle comunicazioni, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica del 3 febbraio 2003, n. 35, recante «Regolamento recante modificazioni al decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica 18 dicembre 1997, n. 523, concernente modificazioni al regolamento di organizzazione dell'Istituto Postelegrafonici, adottato con decreto interministeriale 12 giugno 1995, n. 329»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2006, con il quale l'on. Paolo Gentiloni Silveri è stato nominato Ministro delle comunicazioni;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2007 e del 12 ottobre 2007, rispettivamente di costituzione del Consiglio di indirizzo e vigilanza e di nomina del Direttore Generale dell'Istituto Postelegrafonici;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 10 agosto 2005 di costituzione del Collegio dei revisori dei Conti presso l'IPOST;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 17 novembre 2006 di commissariamento dell'Istituto Postelegrafonici e nomina del commissario straordinario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 2007, n. 30, come modificato dal decreto del Ministro delle comunicazioni del 27 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 2007, n. 35;

Visto il *memorandum* d'intesa relativo agli «Obiettivi e le linee di una revisione del sistema pensionistico» del 26 settembre 2006, nell'ambito del quale il Governo si è impegnato con le organizzazioni sindacali ad inserire tra le linee guida del processo di riforma del sistema pensionistico l'avvio di un processo di riordino e razionalizzazione degli enti previdenziali» (punto 9, lettera *i*);

Visto il protocollo su previdenza, lavoro e competitività, per l'equità e la crescita sostenibili, presentato il 23 luglio 2007 dal Governo alle parti sociali, nell'ambito del quale il Governo si è impegnato a predisporre, entro il 31 dicembre 2007, un piano industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi;

Vista la lettera del 31 ottobre 2007 (prot. A00 GMB 0008646) del Ministro delle comunicazioni, on. Paolo Gentiloni Silveri, indirizzata al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Enrico Letta;

Considerato che, in data 17 novembre 2007, verrà a scadenza l'incarico del dott. Giovanni Ialongo a commissario straordinario dell'Istituto Postelegrafonici;

Considerato, inoltre, che, nelle more della riforma del sistema previdenziale, appare opportuno, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa dell'ente e delle finalità pubbliche dallo stesso perseguite, prorogare temporaneamente il commissariamento dell'Istituto Postelegrafonici;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle more di un complessivo processo di riordino e razionalizzazione degli enti previdenziali, il commissariamento dell'Istituto Postelegrafonici, disposto con decreto del Ministro delle comunicazioni del 17 novem-

bre 2006, come modificato dal decreto del Ministro delle comunicazioni del 27 dicembre 2006, è prorogato sino al 30 settembre 2008.

2. Nell'incarico di commissario straordinario dell'Istituto Postelegrafonici è confermato il dott. Giovanni Ialongo con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

3. Nel periodo del commissariamento dell'Istituto continuano ad operare, nelle rispettive funzioni, il Consiglio di indirizzo e vigilanza, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2007 citato in premessa, il direttore generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007 anch'esso in premessa, e il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 10 agosto 2005.

Art. 2.

1. Al commissario straordinario resta attribuito il trattamento economico spettante al presidente dell'Istituto, con oneri a carico dell'Istituto medesimo.

Art. 3.

1. La conferma del commissario straordinario dell'Istituto sarà comunicata alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2007

Il Ministro: GENTILONI SILVERI

08A00390

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 gennaio 2008.

Autorizzazione, all'«Istituto Walden Laboratorio di scienze comportamentali - Associazione italiana di psicologia e terapia cognitivo comportamentale», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Bari un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'«Istituto Walden Laboratorio di scienze comportamentali - Associazione italiana di psicologia e terapia cognitivo comportamentale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 27 aprile 2001, con il quale all'«Istituto Walden Laboratorio di scienze comportamentali - Associazione italiana di psicologia e terapia cognitivo comportamentale» è stata confermata l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 5 aprile 2007 di diniego all'attivazione di una sede periferica in Bari dell'istituto predetto;

Vista la reiterazione dell'istanza con la quale il suddetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Bari, via Emanuele Mola, 34, per un numero massimo degli allievi ammissibili a cia-

scun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 novembre 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 18 dicembre 2007 trasmessa con nota n. 514 del 20 dicembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto Walden Laboratorio di scienze comportamentali - Associazione italiana di psicologia e terapia cognitivo comportamentale», è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Bari, via Emanuele Mola, 34, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2008

Il direttore generale: MASIA

08A00373

DECRETO 10 gennaio 2008.

Autorizzazione, all'«IREP - Istituto di ricerche europee in psicoterapia psicoanalitica», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visti i decreti in data 29 gennaio 2001 e 14 maggio 2001 con i quali l'istituto «IREP - Istituto di ricerche europee in psicoterapia psicoanalitica» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 12 febbraio 2002 di attivazione della sede periferica di Padova del predetto istituto;

Visto il decreto in data 24 settembre 2007 di trasferimento della suddetta sede periferica di Padova;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma da via Leopardi, 11, a via Cavour, 171;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 20 luglio 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 18 dicembre 2007, trasmessa con nota prot. n. 514 del 20 dicembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'«IREP - Istituto di ricerche europee in psicoterapia psicoanalitica» abilitato con decreti in data 29 gennaio 2001 e 14 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede di Roma da via Leopardi, 11, a via Cavour, 171.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2008

Il direttore generale: MASIA

08A00374

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 15 gennaio 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Corlentor» (ivabradina) - autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C179/2008).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Corlentor» (ivabradina) - autorizzato con procedura centralizzata europea dalla commissione Europea con la decisione del 25 ottobre 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/05/317/001 - 5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC - 14 compresse;

EU/1/05/317/002 - 5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC - 28 compresse;

EU/1/05/317/003 - 5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC - 56 compresse;

EU/1/05/317/004 - 5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC - 84 compresse;

EU/1/05/317/005 - 5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC - 98 compresse;

EU/1/05/317/006 - 5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC - 100 compresse;

EU/1/05/317/007 - 5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC - 112 compresse;

EU/1/05/317/008 - 7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC - 14 compresse;

EU/1/05/317/009 - 7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC - 28 compresse;

EU/1/05/317/010 - 7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC - 56 compresse;

EU/1/05/317/011 - 7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC - 84 compresse;

EU/1/05/317/012 - 7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC - 98 compresse;

EU/1/05/317/013 - 7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC - 100 compresse;

EU/1/05/317/014 - 7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC 112 compresse.

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, del citato decreto legge n. 269 del 2003, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 21 novembre 2003;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, recante l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economica finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale», e in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *a*) con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi, ed il comma 3, lettera *a*) recante disposizioni sul ripiano dello sfondamento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo predetto;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere reso dalla Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 6 novembre 2007, e l'allegato tecnico dello stesso parere che ha ritenuto di attribuire al farmaco Ivabradina il requisito della innovatività terapeutica potenziale, sulla base dei criteri contenuti nel Documento sulla innovatività terapeutica, approvato dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica in data 10 luglio 2007, con gli adempimenti previsti dall'allegato 1 del Documento;

Vista la deliberazione n. 32 del 20 dicembre 2007, del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, e necessario che al medicinale Corlentor (ivabradina) sia attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Al medicinale Corlentor (ivabradina) nelle confezioni indicate e con le indicazioni terapeutiche appresso specificate, vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC - 14 compresse - n. 037060011/E (in base 10), 13BZFC (in base 32);

5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC 28 - compresse - n. 037060023/E (in base 10), 13BZFR (in base 32);

5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC - 56 compresse - n. 037060035/E (in base 10), 13BZG3 (in base 32);

5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC - 84 compresse - n. 037060047/E (in base 10), 13BZGH (in base 32);

5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC - 98 compresse - n. 037060050/E (in base 10), 13BZGL (in base 32);

5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC - 100 compresse - n. 037060062/E (in base 10), 13BZGY (in base 32);

5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC - 112 compresse - n. 037060074/E (in base 10), 13BZHB (in base 32);

7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC - 14 compresse - n. 037060086/E (in base 10), 13BZHQ (in base 32);

7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC - 28 compresse - n. 037060098/E (in base 10), 13BZJ2 (in base 32);

7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC - 56 compresse - n. 037060100/E (in base 10), 13BZJ4 (in base 32);

7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC - 84 compresse - n. 037060112/E (in base 10), 13BZJJ (in base 32);

7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC - 98 compresse - n. 037060124/E (in base 10), 13BZJW (in base 32);

7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC - 100 compresse - n. 037060136/E (in base 10), 13BZK8 (in base 32);

7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC - 112 compresse - n. 037060148/E (in base 10), 13BZKN (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico dell'angina pectoris cronica stabile in pazienti con normale ritmo sinusale, che abbiano una contro-indicazione o un'intolleranza ai beta bloccanti.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Corlentor (ivabradina) è classificato come segue, ai fini della rimborsabilità, ed è commercializzato con i prezzi appresso specificati:

Confezioni:

5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC - 56 compresse - n. 037060035/E (in base 10), 13BZG3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A, alle condizioni specificate all'art. 4;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 47,60 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 78,56 euro.

7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC - 56 compresse - n. 037060100/E (in base 10), 13BZJ4 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A, alle condizioni specificate all'art. 4;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 47,60 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 78,56 euro.

Ai prezzi sopra indicati non si applicano le riduzioni previste dalle determinazioni AIFA 3 luglio 2006 e 29 settembre 2006.

Per la spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale è consentito l'accesso del medicinale Corlentor (ivabradina) al fondo dei farmaci innovativi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a*) della legge 29 novembre 2007 n. 222.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Corlentor (ivabradina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile (RR).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego)

La prescrizione di Ivabradina è soggetta a diagnosi e piano terapeutico (PT) ed è inserita nell'allegato 2 della determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

In particolare la diagnosi e il piano terapeutico per l'ammissione alla rimborsabilità avviene esclusivamente da parte delle strutture di Cardiologia ospedaliere o territoriali del SSN o convenzionate con il SSN, sulla base di una scheda di arruolamento del paziente e di followup a 15-30 giorni per la verifica della tollerabilità, la titolazione della posologia e la raccolta dati a completamento della scheda di reclutamento, secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it/.

La definizione del piano terapeutico e la compilazione della scheda in rete da parte delle strutture di cardiologia ospedaliere o territoriali, è adempimento ai fini dell'accesso alla rimborsabilità.

Art. 5.

Monitoraggio d'uso

Secondo quanto previsto dall'allegato 1 del documento sulla innovatività approvato dalla CTS in data 10 luglio 2007, viene assicurata la conduzione di un monitoraggio d'uso per verificare nella normale pratica clinica il profilo di efficacia, di tollerabilità e di sicurezza del medicinale, sulla base delle schede informatiche di follow-up, secondo le modalità indicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it/.

Il monitoraggio d'uso è a carico della Azienda che ha accesso ai rapporti periodici.

Per il monitoraggio dei consumi del medicinale Corlentor (ivabradina), l'AIFA si avvale anche dei dati del sistema della Targatura e dell'Osservatorio Nazionale sull'impiego dei Medicinali (OsMED), al fine di verificare l'impatto e la coerenza dei dati di esposizione e di consumo con le decisioni della CTS.

La CTS si avvale dei risultati del monitoraggio d'uso per una verifica delle condizioni di rimborsabilità approvate.

Art. 6.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti.

Art. 7.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 15 gennaio 2008

Il direttore generale: MARTINI

08A00425

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA

ORDINANZA 20 dicembre 2007.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004, art. 8, comma 2. Rimborso fondi alla regione autonoma della Sardegna per anticipazioni disposte per la realizzazione di interventi ricompresi nel «Programma commissariale di interventi nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del dicembre 2004». (Ordinanza n. 21).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2004 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari per gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2006, con il quale da ultimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza che ha colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a decorrere dal 6 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 con la quale il Presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Atteso che con l'art. 8 dell'ordinanza succitata n. 3387 è stata assegnata al Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi previsti dall'ordinanza stessa, la somma di € 10.000.000,00, e la regione Sardegna è stata al contempo autorizzata, su disposizione del Commissario delegato, ad eseguire con propri fondi, in anticipazione delle risorse commissariali, gli interventi previsti dalla medesima ordinanza;

Atteso che, con legge regionale n. 10 del 20 dicembre 2004, la regione autonoma della Sardegna è stata autorizzata, per fronteggiare i danni conseguenti all'alluvione in oggetto, ad utilizzare lo stanziamento di € 40.000.000,00 nonché ad anticipare la somma di € 10.000.000,00 derivante dallo stanziamento previsto nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 2004;

Atteso che, la giunta regionale con deliberazione n. 1/13 del 18 gennaio 2005 ha disposto un primo riparto dello stanziamento complessivo di € 50.000.000,00, costituente proposta di approvazione da parte del Commissario delegato ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387/04 e L.R. 10/04 ed intesa allo scopo di attuare in modo organico, coordinato e sinergico le azioni previste da entrambi le fonti normative e dispositive;

Atteso che il Commissario delegato con ordinanza n. 2 del 25 gennaio 2005 ha approvato la suddetta ripartizione dello stanziamento complessivo di € 50.000.000,00 che conseguentemente costituisce disposizione commissariale all'utilizzo, da parte della regione autonoma della Sardegna, della somma di € 10.000.000,00 in anticipazione delle risorse commissariali, per la realizzazione degli interventi ricompresi nel «Programma commissariale di interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2004 e di cui alla legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10»;

Atteso che il riparto dello stanziamento complessivo di € 50.000.000,00 come modificato da ultimo con deliberazione della giunta regionale n. 42/27 del 24 ottobre 2007 risulta il seguente:

Tipologia interventi	Competenza attuativa	Importo (M€)
L.R. 10/04 art. 1, c.2, lettera *a)*	Assessorato difesa ambiente	7.933.250,35
L.R. 10/04 art. 1, c.2, lettera *b)*	Assessorato lavori pubblici	30.252.587,29
L.R. 10/04 art. 1, c.2, lettera *c), e)* ed *f)*	Assessorato enti locali	11.814.162,36
L.R. 10/04 art. 1, c.2, lettera *d)*	Assessorato dell'agricoltura	
Ordinanza P.C.M. n. 3387/2004	Presidenza e assessorati competenti	
Totale		**50.000.000,00**

Atteso che, con nota prot. n. 163/E.A. del 20 ottobre 2006 il Commissario delegato ha chiesto agli assessorati regionali di cui sopra interessati dalle procedure di spesa ex legge regionale n. 10/2004 di voler comunicare, ai fini del rimborso alla Regione stessa, in conformità al disposto di cui all'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387/04, l'importo delle spese sostenute in anticipazione delle risorse commissariali;

Atteso che l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente con nota prot. n. 35934 del 31 ottobre 2006 ha comunicato di aver sostenuto, ai sensi della legge regionale n. 10/2004, art. 1, c. 2 lett *a)* - Finanziamenti ai comuni per operazioni di prima emergenza di cui alla legge regionale n. 28/1985 - e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387/04, spese pari a € 7.933.249,35, quale contributo a favore dei comuni di Arzana, Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai,

Orosei, Osini, Talana, Urzulei, Villagrande per interventi d'urgenza ex legge regionale n. 28/1985, a seguito di rendicontazione presentata dai comuni stessi e sulla base dei programmi di spesa approvati dalla giunta regionale con le delibere n. 59/21 del 13 dicembre 2005 e n. 18/12 del 5 maggio 2006;

Atteso che l'Assessorato dei lavori pubblici - Servizio del Genio civile di Nuoro ha inviato con note prot. n. 191 e n. 195 del 15 gennaio 2007; n. 1481, n. 1482 e n. 1483 del 28 marzo 2007 e n. 12541 del 10 maggio 2007 le determinazioni con le quali sono state approvate le rendicontazioni relative agli interventi infrastrutturali di cui alla legge regionale n. 10/2004, art. 1, c. 2 lett *b)* - Finanziamenti ai comuni, alle provincie, ed agli enti gestori per la riparazione dei danni infrastrutturali - e all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387/2004 come di seguito riportati;

DETTAGLIO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI		
Comuni	Denominazione intervento	Importo in €
DORGALI	Strada Oddoene, Rio Imanza, Sa Pira	167.063,95
	Manut. str. strade com. Loculi Monte Pizzinnu, Guttuine, Manethias	60.327,23
AMM.NE PROV.LE NUORO	S.P. n. 3 (Bitti -Onanì-Lula) e S.P. n. 40 (per Nule)	494.503,63
	S.P. s.n. Bitti-Sologo	496.613,22
	S.P. s.n. Irgoli - Capo Comino	495.677,84
	S.P. n. 46	494.911,39
Interventi infrastrutturali rendicontati		**2.209.097,26**

Ritenuto pertanto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'ordinanza n. 3387/2004 al trasferimento alla regione autonoma della Sardegna dell'importo complessivo di € 10.000.000,00 quale rimborso delle somme anticipate per il sostenimento delle spese, come sopra dettagliate, volte alla realizzazione degli interventi ricompresi nel «Programma commissariale di interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2004 e di cui alla legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10»;

Ritenuto inoltre di dover incaricare la Ragioneria generale della RAS dello svolgimento delle attività necessarie a consentire le suddette operazioni di riversamento;

Ordina:

Art. 1

1. Per le motivazioni indicate in premessa è disposto, ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387/2004, il rimborso alla regione autonoma della Sardegna dell'importo complessivo di € 10.000.000,00 per le spese sostenute, su disposizione del Commissario delegato, con propri fondi in anticipazione delle risorse commissariali, per la realizzazione dei seguenti interventi ricompresi nel «Programma commissariale di interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2004 e di cui alla legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10»;

L.R. 10/04 art. 1, c. 2 lett *a)* Finanziamenti ai comuni per operazioni di prima emergenza di cui alla L.R. 28/85 - e OPCM n. 3387/04		Interventi urgenti per le spese di prima emergenza sostenute dai comuni di Arzana, Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai, Orosei, Osini, Talana, Urzulei, Villagrande	7.933.249,35
L.R. 10/04 art. 1, c. 2 lett *b)* - e ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3387/04 ai comuni, alle provincie, ed agli enti gestori per la riparazione dei danni infrastrutturali - e OPCM 3387/04		Interventi infrastrutturali realizzati dall'ammn.ne provinciale di Nuoro e nei comuni di Dorgali e Loculi	2.066.750,65
Amm.ni	Denominazione intervento	Importo in €	
DORGALI	Strada Oddoene, Rio Imanza, Sa Pira	167.063,95	
LOCULI	Manut. str. strade com. Loculi Monte Pizzinnu, Guttuine, Manethias	60.327,23	
AMM.NE PROV.LE NUORO	S.P. n. 3 (Bitti - Onanì-Lula) e S.P. n. 40 (per Nule) Totale intervento € 494.504,63	352.157,02 quota commissariale	
	S.P. s.n. Bitti-Sologo	496.613,22	
	S.P. s.n. Irgoli - Capo Comino	495.677,84	
	S.P. n. 46	494.911,39	
	Totale	2.066.750,65	
TOTALE INTERVENTI RENDICONTATI			10.000.000,00

2. È disposto il riversamento dell'importo di € 10.000.000,00 dalla contabilità speciale n. 3257 «PR. regione Sardegna Ord. 3387-04» intestata al Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2007 al bilancio della regione autonoma della Sardegna, da imputasi al cap. EC362.009 UPB E362.002 (ex capitolo 34011 bilancio 2005);

3. La Direzione generale della Ragioneria della regione autonoma della Sardegna è incaricata della tenuta della contabilità speciale n. 3257 «PR. regione Sardegna ord. 3387-04» intestata al Commissario delegato per l'emergenza alluvione, del riscontro degli atti di spesa, e della predisposizione degli atti e provvedimenti necessari a consentire il riversamento dei predetti fondi dalla contabilità speciale al bilancio della regione autonoma della Sardegna.

4. In dipendenza della presente ordinanza, la Direzione generale della ragioneria della regione autonoma della Sardegna provvederà alla predisposizione dell'ordinativo di pagamento dell'importo di € 10.000.000,00, preventivamente siglato per il riscontro, per la firma del Commissario delegato titolare della contabilità speciale n. 3257, nonché agli adempimenti conseguenti alla firma.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 20 dicembre 2007

Il Commissario delegato
SORU

08A00568

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento di San Martino dei Molini, in Santarcangelo di Romagna.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 dicembre 2007, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento di San Martino dei Molini, con sede in Santarcangelo di Romagna (Rimini).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

08A00566

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "AFFARI TUOI"

blocchetto numero	biglietti dal	al
324046	000	99
481087	000	99
481119	000	99
481121	000	99

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MONTAGNA D'ORO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
923968	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
8056559	000	149
8056560	000	149
8056561	000	149
8056562	000	149
8056563	000	149
8056564	000	149
8056565	000	149
8056566	000	149
8056567	000	149
8056568	000	149
8056569	000	149
8056570	000	149
8056571	000	149
8056572	000	149
8056573	000	149
8056574	000	149
8056586	000	149
8056587	000	149

08A00382

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

NUOVI PRINCIPI ATTIVI CHE INTEGRANO L'ELENCO DEI GENERICI DI CUI ALLA LEGGE N. 178/2002

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
C08CA01	Amlodipina	14 unità 10 mg - uso orale 28 unità 5 mg - uso orale
G02CB03 N04BC06	Cabergolina	2 unità 0,5 mg - uso orale 8 unità 0,5 mg - uso orale 20 unità 2 mg - uso orale
J01FA09	Claritromicina . .	12 unità 250 mg - uso orale 14 unità 500 mg- uso orale
C10AA03	Pravastatina. . . .	10 unità 20 mg - uso orale 14 unità 40 mg - uso orale
C09AA05	Ramipril	14 unità 5 mg - uso orale 28 unità 10 mg - uso orale 28 unità 2,5 mg - uso orale
C09AA05	Ramipril + Idroclorotiazide . . .	14 unità (2,5+12,5) mg - uso orale 14 unità (5 + 25) mg - uso orale
N05AX08	Risperidone	100 ml 0,1% - uso orale 60 unità 1 mg - uso orale 60 unità 2 mg - uso orale 60 unità 3 mg - uso orale 60 unità 4 mg - uso orale

08A00516

BANCA D'ITALIA

Gestione provvisoria della Banca di Credito e Risparmio di Romagna Società per azioni, in Forlì

La Banca d'Italia, con provvedimento del 5 gennaio 2008, ha disposto la gestione provvisoria della Banca di Credito e Risparmio di Romagna Società per azioni, con sede in Forlì, ai sensi dell'art. 76 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993), e ha nominato commissari ai sensi della medesima disposizione i signori rag. Antonio Potito De Magistris e dott. Carmine De Robbio.

08A00597

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

La sotto indicata ditta, già assegnataria del marchio 28CO, ha cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi ovvero è stata dichiarata cessata ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Como con la sottospecificata determina.

I punzoni in dotazione alla ditta sono stati restituiti alla camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Como che ha provveduto alla loro deformazione:

Marchio 28CO - Ditta Suffiotti Piergiorgio - sede Appiano Gentile (CO) - Cessata

Determina n. 553 del 3 ottobre 2007

08A00335

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'articolo 29 comma 5 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa «Hestro' S.r.l.», con sede in Prato, viale della Repubblica, 298, ed attività di «fabbricazione oggetti in metalli preziosi», già assegnataria del marchio di identificazione «27 PO», in seguito a formale domanda di cancellazione dal registro degli assegnatari di marchi di identificazione dei metalli preziosi in data 20 dicembre 2007, é stata cancellata con determinazione dirigenziale n. 1/08 del 2 gennaio 2008.

La suddetta impresa ha avuto in dotazione un punzone incavo di seconda grandezza (0,8 x 2,7 mm), restituito in data 20 dicembre 2007.

08A00603

AUGUSTA IANNINI, *direttore* ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

(GU-2008-GU1-022) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 1 2 6 *

€ 1,00